



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12/CC

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d'atto della revisione biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **20:05** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione in presenza nella Sala Consiliare o in seduta telematica con l'adozione della piattaforma Go To Meeting.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere	X	
BOASSO Lucilla	Consigliere	X	
GIORDANO Luigi	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Il consigliere GIORDANO Luigi prende parte all'adunanza mediante piattaforma telematica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Presa d'atto della revisione biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente. Provvedimenti.
--

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'art. 151 - comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

Preso atto che con l'art. 43 - comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che fino al 2019 per predisporre le tariffe per gli utenti del servizio rifiuti, i Comuni predisponavano un piano finanziario basato sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi previsionali, in considerazione dei dati riferiti all'annualità appena conclusa e delle novità che si prevedeva di introdurre nell'anno di riferimento (es. attivazione di nuovi servizi di raccolta, ecc.).

Considerato che con propria delibera 443/2019/R/rif, ARERA ha introdotto un nuovo modello di riferimento modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente, denominato “Metodo

Tariffario Rifiuti” (in breve MTR), per il calcolo dei costi efficienti, prevedendo la stesura di un PEF annuale fondato sui costi già consuntivati riferibili all’annualità a-2.

Dato atto che ARERA con la stessa propria deliberazione ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;

- l’art. 6 di detta deliberazione ha altresì definito l’iter per la predisposizione e approvazione del Piano Economico Finanziario, come segue:
 - i gestori predispongono ed inoltrano all’Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche “PEF”), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
 - l’Ente territorialmente competente (di seguito anche “ETC”) valuta la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assume le determinazioni pertinenti ed inoltra i PEF ad ARERA;
 - ARERA svolge la procedura di approvazione;
 - nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC;
- in Regione Piemonte, stante l’attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro CO.A.B.SE. R.;

Dato atto che ulteriori novità sono state introdotte con delibera 363/2021/R/rif che ha rappresentato una ulteriore evoluzione trasformando la pianificazione da annuale a quadriennale, permettendo una pianificazione che abbracciava un arco temporale dal 2022 per poi esaurirsi nel 2025.

Evidenziato che con riferimento al PEF 2022/2025 ed analizzando gli aspetti operativi, l’Ente ha utilizzato per l’anno 2022 come base di riferimento i dati della gestione del 2020 così come per il 2023 si è avvalso dei dati riferibili al 2021, mentre per le annualità 2024 e 2025 non si poteva invece disporre di fatto dei dati contabili necessari.

Visto l’art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: “Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;

Evidenziato che con determinazione del 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituendo la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione ad ARERA, nonché chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio, precisando, tra i molteplici altri aspetti, che:

- a) Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

- b) Dal totale dei costi del piano economico finanziario possono essere sottratte le seguenti entrate:
- 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - 3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - 4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Visto che per tale ragione ARERA ha previsto un aggiornamento biennale (nel 2024) che rappresenta una sorta di revisione con il quale l'ETC dovrà rivedere i PEF adottati, modificando ed integrando i dati riferiti agli esercizi 2022 e 2023 che costituiranno la base di calcolo certa per le ultime annualità del periodo di riferimento.

Dato atto che l'Autorità di regolazione con la propria delibera n.389/2023/R/rif ha dettato le nuove linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale 2024/2025.

Dato atto che ARERA si è preoccupata di delineare le misure in grado di dare copertura ai maggiori oneri registrati nell'anno 2022 e soprattutto nel 2023 derivanti dall'inflazione e della crescita dei costi dell'energia, al fine di determinare entrate tariffarie in misura idonea a garantire la copertura integrale dei costi.

Dato atto che:

- in data 12.04.2024 con delibera del Consiglio di amministrazione n.19 il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente, ha provveduto alla validazione con l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2) e che tale PEF è stato trasmesso a questo Ente, così come da prot.lo n.1994 del 18.04.2024;
- risulta necessario ed opportuno prendere atto del nuovo Piano Economico Finanziario 2024-2025 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R – ARERA, ascendono a:

ANNO 2024

TOTALE	Componente Costo VARIABILE	Componente Costo FISSO
€ 237.262	€ 150.802	€ 86.460

ANNO 2025

TOTALE	Componente Costo VARIABILE	Componente Costo FISSO
€ 237.834	€ 159.608	€ 78.226

- Il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato secondo le indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione ARERA (MTR-2).

Dato atto che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 03.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 – Parte Finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento relativo alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in conformità alla Deliberazione Arera N.15/2022/R/Rif.";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il Regolamento delle Entrate;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – **Revisione Biennale 2024-2025 del PEF**, trasmesso da CO.A.B.SE.R in qualità di Ente Territoriale Competente, predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera (MTR-2) e validato con provvedimento n.19 in data 12.04.2024 del Consiglio di amministrazione, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R – ARERA, predisposto secondo le modalità indicate dal MTR-2 ascendono a:

ANNO 2024

TOTALE	Componente Costo VARIABILE	Componente Costo FISSO
€ 237.262	€ 150.802	€ 86.460

ANNO 2025

TOTALE	Componente Costo VARIABILE	Componente Costo FISSO
€ 237.834	€ 159.608	€ 78.226

- 3) Di dare atto che il valore del PEF 2024-2025, rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato secondo le indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione ARERA (MTR-2).

Successivamente con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li 02/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo